

## **DELIBERA N. 28/11/CIR**

### **APPROVAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI A NETWORK CAP DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVA AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE (MERCATO 4) PER IL 2010**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 14/09/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 85;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 121/10/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

VISTA la delibera n. 53/10/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante “Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della delibera n. 53/10/CIR, in data 13 settembre 2010;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha, a seguito della notifica della delibera n. 578/10/CONS, ripubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche per l’anno 2010 in data 28 gennaio 2011, fissando i prezzi dei servizi a *network cap* precedentemente non quantificati nelle more dell’adozione della delibera suddetta;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 28 gennaio 2011 con cui la stessa ha comunicato di aver predisposto i prezzi dei servizi a *network cap* della suddetta Offerta di Riferimento applicando ai prezzi 2009, approvati dall’Autorità con delibera n. 14/09/CIR, le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi di accesso disaggregato, così come definite all’art. 1 della delibera n. 578/10/CONS;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 11 febbraio 2011, con cui la stessa ha comunicato, per i servizi soggetti a *network cap*, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 4, comma 2, della delibera n. 53/10/CIR in merito all’*iter* di approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento 2010 relativa all’accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla “Valutazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per

l'anno 2010 relativa ai servizi *di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche* (mercato 4)" del 2 marzo 2011;

SENTITE in data 24 marzo 2011 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. QUADRO REGOLAMENTARE

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare, relativo ai servizi di accesso fisico all'ingrosso, richiamato nelle sezioni I e II della delibera n. 53/10/CIR. Si fa altresì riferimento a quanto riportato nella stessa delibera, alla sezione III, relativamente alle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato soggetti a *network cap*.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *a*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti all'art. 60 della stessa delibera. I prezzi dei servizi accessori sono orientati ai costi.
3. L'art. 60 della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso fisico all'ingrosso, prevede che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) si applica ai canoni ed ai contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti *i*, *ii*, *iii*, *iv* del comma 4 dell'art. 11 della stessa delibera. Il successivo comma 2 dell'art. 60 sopra richiamato definisce, in dettaglio, i seguenti panieri:

Paniere A: (*full unbundling e sub loop unbundling*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 14 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere B: (*shared access*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 15 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere C: (*prolungamento dell'accesso con portante in fibra*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 16 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere D: (*canale numerico*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 17 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere E: (*unbundling virtuale*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 18 alla delibera n. 731/09/CONS.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera n. 260/10/CONS “*Sono eliminati dall'Allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS i punti XIII e XXV (contributi di qualificazione della coppia per full unbundling e sub loop unbundling) e dall'Allegato 15 il punto V (contributi di qualificazione della coppia per shared access)*”.
5. In allegato A1 alla delibera n. 53/10/CIR è riportato l'elenco dei servizi soggetti a *network cap*, definito ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 260/10/CONS.
6. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, i vincoli di *cap* da applicarsi ai panieri sopra riportati per gli anni 2010-2012 sono definiti sulla base del modello *bottom up* di cui all'art. 73 della stessa delibera.
7. Si richiama, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 53/10/CIR l'Autorità approva, con specifico procedimento, avviato a seguito della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a *network cap*. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali, determinate dal modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, sono i prezzi dei servizi di accesso disaggregato approvati dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 14/09/CIR.
8. Lo stesso articolo 4, comma 4 della delibera n. 53/10/CIR precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi a *network cap*, come approvate dal presente provvedimento, decorrono dal 1° maggio 2010.
9. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. L'articolo 1 della delibera n. 578/10/CONS (*Vincoli di cap ai prezzi dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso*) prevede che “*Ai fini dell'applicazione del meccanismo di Network Cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia, elencati nell'articolo 60 della medesima delibera – tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 5 (della stessa delibera n. 578/10/CONS) – sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010, fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l'anno 2010, le variazioni sono applicate*

rispetto ai prezzi contenuti nelle Offerte di Riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall'Autorità”.

**Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso disaggregato**

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D	Paniere E
<b>2010*</b>	2,47%	-11,62%	0,00%	0,00%	2,47%
<b>2011</b>	3,68%	-11,62%	0,00%	0,00%	3,68%
<b>2012</b>	2,88%	-11,62%	0,00%	0,00%	2,88%

*\*Dal 1° maggio 2010*

10. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento delle rete di accesso di Telecom Italia. Per quanto richiamato non è condizionata alla verifica di dette condizioni l'applicazione delle variazioni percentuali relative al 2010 (con decorrenza dal 1° maggio) di cui alla soprastante tabella.
11. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'Autorità ha svolto la valutazione delle condizioni economiche dei servizi in oggetto sulla base dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010 e dei volumi dalla stessa comunicati in ottemperanza all'art 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Si riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte.

**II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI SERVIZI A NETWORK CAP**

***Le osservazioni di Telecom Italia***

12. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota dell' 11 febbraio 2011, le quantità vendute relative al periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere D, non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento.
13. Telecom Italia ha rappresentato di aver applicato, per i servizi del paniere B, una riduzione, rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2009, così come previsto

all'art. 1, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, del 11,62%, mentre per i servizi dei panieri *A* ed *E* un aumento del 2,47%, mantenendo invariati i prezzi dei servizi dei panieri *C* e *D*. Telecom Italia ha altresì rappresentato che il vincolo di *network cap* per i prezzi dei servizi a volume nullo sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

14. Gli Operatori, in via generale, hanno richiesto all'Autorità di effettuare una verifica del rispetto da parte di Telecom Italia del *network cap* sulla base non solo delle quantità vendute nel periodo di riferimento (luglio 2008 – giugno 2009) ma anche sulla base dei più recenti *trend* dei volumi. Ciò anche al fine di evitare che Telecom Italia possa applicare, seppur rispettando i vincoli di *cap*, riduzioni inferiori per i servizi che presentano un *trend* in crescita, con conseguente aggravio dei costi sostenuti.
15. Alcuni Operatori hanno evidenziato che il contributo di attivazione ULL su linea non attiva ha subito un aumento del 5,11%, pari a circa il doppio rispetto al vincolo di *cap* previsto per il relativo paniere (2,47%). Viene pertanto richiesto all'Autorità un intervento volto alla riduzione del contributo di attivazione ULL su linea non attiva proposto da Telecom Italia per il 2010.
16. Un Operatore ha evidenziato come i contributi di attivazione su linea non attiva e disattivazione per singola coppia abbiano subito un incremento maggiore (circa il doppio rispetto al vincolo di *cap* del relativo paniere) rispetto ai medesimi contributi previsti per l'attivazione e la disattivazione di due coppie. Alla luce del fatto che la domanda di attivazione/disattivazione della singola coppia non attiva è molto più elevata rispetto a quella della doppia coppia viene chiesto all'Autorità un intervento volto alla riduzione dello squilibrio su evidenziato, fermo restando l'opportunità di confermare la riduzione, effettuata da Telecom Italia, del 2,98% rispetto al valore del 2009 del contributo di attivazione su linea attiva.
17. Nello specifico e sempre con riferimento ai servizi afferenti il Paniere *A*, gli Operatori chiedono all'Autorità un intervento volto alla riduzione dell'aumento applicato da Telecom Italia al *contributo di disattivazione della singola coppia* riportandolo almeno in linea con il vincolo complessivo di *cap* fissato per il paniere *A* (2,47%)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Viene rilevata, l'applicazione da parte di Telecom Italia di un incremento, superiore al vincolo di *cap*, del contributo di disattivazione della singola coppia, il cui importo passa da 31,93 € a 33,60 € (aumento del 5,23%).

18. Un Operatore ha evidenziato come il contributo *una tantum* di disattivazione del servizio di accesso condiviso abbia subito un decremento del -4,01%, passando da 31,93 € a 30,65 € contro un vincolo di *cap* in riduzione sul paniere del -11,62%. L'Operatore richiede pertanto all'Autorità un intervento volto ad allineare la riduzione di tale contributo al vincolo di *cap* previsto per il paniere (-11,62%).
19. Alcuni Operatori hanno segnalato come a pagina 43 dell'Offerta di Riferimento 2010 (del 28 gennaio 2011) sia riportato, nella Tabella 17, per il contributo di disattivazione della coppia in *shared access* il valore di 30,65 € ma sempre nella stessa pagina sia scritto: "*l'Operatore che usufruisce del servizio di accesso disaggregato condiviso su una determinata linea invia a Telecom Italia un ordine di cessazione del servizio di accesso disaggregato condiviso per la medesima linea. A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato condiviso ed addebita all'Operatore richiedente il contributo di disattivazione specifico riportato in Tabella 4*". Gli Operatori evidenziano che nella Tabella 4 è riportato il contributo di disattivazione dell'ULL, relativamente al quale il valore dal 1° maggio 2010 è di 33,60 €. Gli Operatori richiedono pertanto all'Autorità un intervento volto all'eliminazione di tale incongruenza in modo che per lo *shared access* si possa effettivamente fare riferimento al valore di 30,65 € come riportato nella Tabella 17 dell'Offerta di Riferimento 2010.
20. Alcuni Operatori evidenziano che il contributo di trasformazione da servizio VULL a ULL è stato aumentato, nell'Offerta di Riferimento 2010, del 12,64% rispetto al corrispondente valore 2009 contro un vincolo di *cap*, per il relativo paniere, del +2,47%. Gli Operatori chiedono pertanto all'Autorità un intervento volto alla riduzione dell'aumento di tale contributo, ritenuto eccessivo se confrontato con il vincolo complessivo di *cap*.

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

21. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico venduti nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010 dei servizi soggetti al *network cap*, di cui all'art. 60 della delibera n. 731/09/CONS. Nello specifico, si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 60, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: 2,47%;

- Paniere *B*: -11,62%;
- Paniere *C*: 0,00%;
- Paniere *D*: 0,00%;
- Paniere *E*: 2,47%.

Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolato come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, della delibera n. 731/09/CONS, ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub-cap*, il vincolo di variazione percentuale relativo al paniere corrispondente.

L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 (del 28 gennaio 2011) ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 1, comma 1) per l'anno 2010.

22. Le verifiche svolte hanno mostrato che il prezzo del “*Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva*” del paniere *A* (pag. 21 dell'Offerta di Riferimento 2010 ripubblicata), per il quale è stato riportato il valore di 57,00 € deve essere posto pari 56,50 € al fine di consentire la verifica del vincolo di *sub-cap* relativo a servizi a volume nullo (il valore approvato dall'Autorità per il 2009 è pari a 55,14 €).
23. Con riferimento all'osservazione degli Operatori di cui al precedente punto 14, l'Autorità richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, “*Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento)*”. Pertanto, ai fini dell'applicazione del *network cap* per l'anno 2010, le quantità di riferimento da considerare sono quelle relative al periodo intercorrente da luglio 2008 a giugno 2009. L'Autorità evidenzia, altresì che il *trend* dei volumi nel corso degli anni è tenuto in conto intrinsecamente nel meccanismo di *network cap*. In particolare,

laddove un servizio registri un *trend* di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene tenuto in conto nella verifica del *cap* svolta nell'anno successivo. In tal modo, qualora nell'anno precedente fosse stato applicato, a tale servizio, un prezzo superiore al valore nominale del *cap*, ne conseguirebbe, a parità di condizioni degli altri servizi, una riduzione nell'anno successivo di tale prezzo, proprio a causa dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire il rispetto del *cap*.

24. Con riferimento alle osservazioni degli Operatori di cui ai precedenti punti 15, 16, 17, 18 e 20 appare opportuno, a livello generale, richiamare che il vincolo di *cap* viene applicato, fatto salvi i casi di *sub-cap*, non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce pertanto, come rappresentato al punto 21, il rispetto dei vincoli di *cap* previsti per il paniere A, contenente i contributi di attivazione e disattivazione ULL su linea attiva o non attiva, per il paniere B, contenente il contributo *una tantum* di disattivazione del servizio di accesso condiviso, e per il paniere E, contenente il contributo di trasformazione da servizio VULL a ULL. A tale ultimo riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che, sebbene l'aumento del 12,64% previsto da Telecom Italia per il suddetto contributo di trasformazione risulti essere superiore al vincolo di *cap* del paniere E (2,47%), lo stesso consente il rispetto di tale vincolo alla luce delle quantità di riferimento vendute e delle riduzioni di altri servizi inclusi nello stesso paniere.
25. Con riferimento all'osservazione degli Operatori di cui al precedente punto 19 l'Autorità ha verificato che a pag. 43 dell'Offerta di Riferimento 2010, ripubblicata in data 28 gennaio 2011, il contributo *una tantum* di disattivazione della coppia simmetrica in rame in *shared access* è correttamente riportato in Tabella 17 sebbene alla fine di detta pagina Telecom Italia rimandi, con riferimento a tale contributo, alla Tabella 4 (relativa al contributo *una tantum* di disattivazione per servizio di *full ULL*) e non alla Tabella 17. Si ritiene quindi che Telecom Italia debba riformulare il paragrafo presente alla fine di pag. 43 come di seguito indicato: “A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato condiviso ed addebita all'Operatore richiedente il contributo di disattivazione specifico riportato in Tabella 17”.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato)**

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 53/10/CIR, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, le condizioni economiche dei prezzi dei servizi a *network cap*, di cui all'allegato A1 alla delibera n. 53/10/CIR, dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 28 gennaio 2011.
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del "*Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva*" ponendole pari a 56,50 Euro.
3. Telecom Italia riformula l'ultimo capoverso del paragrafo, riportato alla fine di pag. 43 dell'Offerta di Riferimento 2010, inerente il contributo *una tantum* di disattivazione della coppia in *shared access* come di seguito indicato: "*A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato condiviso ed addebita all'Operatore richiedente il contributo di disattivazione specifico riportato in Tabella 17*".

### **Articolo 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 4 entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche dei servizi a *network cap* di cui all'allegato A1 alla delibera n. 53/10/CIR, come modificate ai sensi del comma 2 del precedente articolo, decorrono, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 53/10/CIR, dal 1° maggio 2010.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell' Autorità.

*Napoli, 6 aprile 2011*

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola